



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 23 del 21/02/2022.

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di Febbraio alle ore 12:00 si è riunita la Giunta comunale in video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, con l'intervento dei Signori Assessori, attraverso la piattaforma LifeSize.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
ANESI GRAZIELLA	P		Favorevole
GENNARI CLAUDIO	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione circa l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe anno 2022, del pubblico servizio di fognatura;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal funzionario contabile dott.ssa Michela Tabarelli e alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Visto l'art. 31, commi 28, 29 e 30 della Legge nr. 448/1998, a termine dei quali il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura ha perso natura tributaria ed ha conseguentemente assunto le caratteristiche di entrata patrimoniale;

Atteso che, a termini dell'art. 9 L.P. nr. 36/1993, la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, individua le linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei al fine di valutare comparativamente le politiche tariffarie comunali, ispirate all'obiettivo della copertura del costo dei servizi;

Visto l'art. 35 L.P. nr. 3/1999, come sostituito dall'art. 28 della [L.P. 22 marzo 2001, n. 3](#), modificato dall'art. 23 della [L.P. 28 dicembre 2009, n. 19](#), dall'art. 60 della L.P. e dall'art. 1 della L.P. [30 luglio 2012, n. 17](#);

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2436 del 09.11.2007, di approvazione del Testo Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;

Atteso in particolare che pur non innovando sostanzialmente la disciplina introdotta a decorrere dall'anno 2007, nel T.U. citato vengono ora puntualmente codificati istituti, termini, soggetti ed elementi tecnici sottesi all'applicazione della tariffa ed altresì sono previste formule per il calcolo delle varie parti dei sistemi tariffari, quale traduzione matematica dei principi, criteri e parametri fissati nei sistemi tariffari medesimi;

Atteso che le disposizioni ivi contenute, nel confermare l'obbligo dell'integrale copertura dei costi del servizio, prevedono:

- la redazione, a regime dall'anno 2009, del piano dei costi e ricavi su base triennale;
- la suddivisione della tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti dei costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture (costi fissi), da addebitarsi a tutte le utenze civili, ed in una parte variabile rapportata ai costi di gestione (costi variabili) dipendenti, in prima approssimazione, dalla quantità di reflujo conferita in fognatura, da addebitarsi a tutte le utenze;
- la determinazione del limite massimo di incidenza dei costi fissi nella misura del 35% rispetto ai costi totali, al fine di evitare possibili situazioni fortemente differenziate tra singoli gestori, e tariffe sbilanciate verso i costi fissi ;
- la possibilità di maggiorazione della tariffa variabile degli insediamenti produttivi rispetto a quelli civili;
- il mantenimento del precedente sistema tariffario per la determinazione della quota variabile

della tariffa e l'applicazione, per gli insediamenti produttivi, della quota fissa denominata "F", determinata in relazione all'entità dello scarico;

Vista la circolare nr. 13 dd. 15.11.2007 della Provincia Autonoma di Trento / Servizio Finanza Locale;

Vista la L.P. 17 giugno 2004 n. 6 recante disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici;

Visto in particolare l'art. 10 intitolato "Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale", il quale, al comma 6, stabilisce che la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché l'erogazione del servizio pubblico, sono svolte dagli enti previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti;

Atteso che a termini dell'art. 13 bis, comma 3 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, solamente se il richiamato piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, transitando, in caso contrario in capo alle comunità tutte le funzioni amministrative e di controllo nel momento in cui verranno definiti gli ambiti territoriali ottimali (ATO);

Dato atto che è stato redatto e pubblicato il fascicolo integrato di acquedotto (F.I.A.);

Visto il piano dei costi e dei ricavi del servizio di fognatura, redatto su base triennale dalla Ragioneria / Ufficio Entrate, evidenziante l'ammontare complessivo dei costi quantificati, per l'anno 2022, in € 108.800,00, suddivisi in costi fissi per l'importo di € 58.606,68 ed in costi variabili per l'importo di € 49.993,32;

Rilevato che tali previsioni sono state stimate in base al trend storico dei costi, considerando che la spesa dell'anno 2022 risulta in aumento per effetto della modifica dei coefficienti di ammortamento dei beni demaniali e delle attrezzature che hanno inciso sul piano dei costi, in particolare sui costi fissi, già a decorrere dall'anno 2019, ;

Atteso che per i limiti imposti dalla citato T.U., la parte fissa della tariffa deve essere rapportata ai costi fissi ricondotti ad € 38.010,00, pari al 35% dei costi totali, dovendo conseguentemente incidere sulla quota variabile della tariffa i costi fissi esuberanti pari ad € 20.596,68;

Visti i seguenti valori massimi e minimi per il coefficienti "F", relativi alla tariffazione degli insediamenti produttivi, come previsti dal citato T.U.:

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F" Euro/anno
V minore o uguale a 250 mc/anno	59,39 - 87,80
251 - 500	88,31 - 103,29
501 - 1.000	103,81 - 180,76
1.001 - 2.000	181,28 - 258,23
2.001 - 3.000	258,74 - 387,34

3.001 – 5.000	387,86 - 516,46
5.001 – 7.500	516,97 - 774,69
7.501 - 10.000	775,20 - 1.032,91
10.001 - 20.000	1.033,43 - 1.420,26
20.001 - 50.000	1.420,77 - 2.065,83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2.066,34 - 2.840,51

Vista la deliberazione giuntales nr. 33 dd. 12.03.2015 di approvazione del piano dei costi e dei ricavi del servizio pubblico di fognatura nonché delle tariffe (IVA esclusa) per l'erogazione del servizio di fognatura per l'anno 2015;

Vista la deliberazione giuntales nr. 30 dd. 04.03.2016 di approvazione del piano dei costi e dei ricavi del servizio pubblico di fognatura nonché delle tariffe (IVA esclusa) per l'erogazione del servizio di fognatura per l'anno 2016;

Vista la deliberazione giuntales nr. 25 dd. 16.02.2017 di approvazione del piano dei costi e dei ricavi del servizio pubblico di fognatura nonché delle tariffe (IVA esclusa) per l'erogazione del servizio di fognatura per l'anno 2017;

Vista la deliberazione giuntales nr. 40 dd. 08.03.2018 di approvazione del piano dei costi e dei ricavi del servizio pubblico di fognatura nonché delle tariffe (IVA esclusa) per l'erogazione del servizio di fognatura per l'anno 2018;

Vista la deliberazione giuntales nr. 41 dd. 07.03.2019 di approvazione del piano dei costi e dei ricavi del servizio pubblico di fognatura nonché delle tariffe (IVA esclusa) per l'erogazione del servizio di fognatura per l'anno 2019;

Vista la deliberazione giuntales nr. 29 dd. 20.02.2020 di approvazione del piano dei costi e dei ricavi del servizio pubblico di fognatura nonché delle tariffe (IVA esclusa) per l'erogazione del servizio di fognatura per l'anno 2020;

Vista la deliberazione giuntales nr. 29 dd. 18.03.2021 di approvazione del piano dei costi e dei ricavi del servizio pubblico di fognatura nonché delle tariffe (IVA esclusa) per l'erogazione del servizio di fognatura per l'anno 2021;

Visto il Regolamento per il Servizio di Fognatura, approvato con la consiliare nr. 16 dd. 28.01.1983, esaminata favorevolmente dall'Organo di Controllo nella seduta dd. 27.05.1983 sub nr. 5165/9 R;

Rilevato che la copertura integrale del costo del servizio è garantita lasciando invariate le tariffe sia fissa che della quota variabile;

Ritenuto doveroso provvedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2021, come determinate alla luce delle citate disposizioni in materia, confermando identico trattamento agli insediamenti produttivi ed a quelli civili relativamente alla parte variabile della tariffa;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di data 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U n. 309 del 30 dicembre 2021, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e autorizza sino a tale data l'esercizio

provvisorio;

Rilevato che il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, ha previsto di applicare, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022- 2024 dei comuni, la medesima proroga anche per i comuni trentini;

Rilevato come, in base al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 D.lgs. 118/2011, al punto 9.3 sono previsti tra gli allegati del Bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 nr. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, 3° comma, del D.L.vo 28.09.1998 nr. 360, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 109, comma 3 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha disposto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali e pertanto sino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 marzo 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a tale data ai sensi dell'art. 163. comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Rilevato che il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto, in data 16 novembre 2020, ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021- 2023 dei comuni trentini alla data del 31 gennaio 2021, in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale, ed altresì l'applicazione anche per i comuni trentini dell'eventuale ulteriore proroga stabilita a livello nazionale;

Visto in proposito l'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 nr. 36;

Vista la L.R. 04.01.1993 nr.1 e ss.mm. e ii.;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPRReg. 01.02.2005 nr. 3/L e ss.mm. e ii.;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con DPGR 28.05.1999 nr. 4/L, modificato dal DPRReg. 01.02.2005 nr. 4/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 36 dd. 30.04.2001 e modificato con deliberazione consiliare nr. 3 dd. 25.01.2007;

Vista il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Su conforme invito del Sindaco si evidenzia la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, per consentire il rispetto dei termini per gli adempimenti conseguenti;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di approvare l'unito piano dei costi e dei ricavi del servizio pubblico di fognatura, redatto su base triennale dalla Ragioneria / Ufficio Entrate, evidenziante l'ammontare complessivo dei costi quantificati, per l'anno 2022, in € 108.600,00, e suddivisi in costi fissi per l'importo di € 58.606,68, di cui € 38.010,00, ammissibili per il calcolo della quota fissa della tariffa, ed in costi variabili per l'importo di € 49.993,32 parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per l'anno 2022, le tariffe (IVA esclusa) per l'erogazione del servizio di fognatura nel Comune di Baselga di Pinè secondo l'impianto tariffario conforme alle richiamate disposizioni della Giunta Provinciale, allegato quale parte integrante e sostanziale, e di seguito specificamente riportate:
 - a) Tariffa quota fissa per insediamenti civili (*Qf*) € 8,80/utenza;
 - b) Tariffa quota fissa per insediamenti produttivi (*F*):

F (in € / anno)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F" €/anno
V minore o uguale a 250 mc/anno	87,80
251 – 500	103,29
501 – 1000	180,76
1001 – 2000	258,23
2001 – 3000	387,34
3001 – 5000	516,46
5001 – 7500	774,69
7501 - 10.000	1.032,91
10.001 - 20.000	1.420,26
20.001 - 50.000	2.065,83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2.840,51

- c) Tariffa quota variabile insediamenti civile (*Qv*) e produttivi (*f*) € 0,214 mc;

3. di pubblicare le tariffe sul sito istituzionale del Comune;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, per le motivazioni indicate in premessa.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)